

POLITICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Domenico Ferraro

1. PREMESSA

L'anno 2021, appena trascorso, si è caratterizzato per la persistente fase pandemica causata dal COVID-19 che, per molti aspetti, ha influenzato la produzione legislativa anche con riferimento alla materia del “governo del territorio”.

Con l'anno 2020 si era conclusa la decima legislatura segnata profondamente dalla vicenda della pandemia e con il prolungamento di tre mesi della decima legislatura ha visto lo svolgimento delle elezioni regionali il 20 e 21 settembre del 2020.

L'undicesima legislatura ha preso avvio con l'insediamento del Consiglio regionale del 19 ottobre 2020 e delle commissioni permanenti in data 12 novembre.

L'anno 2021, oggetto del presente Rapporto, è stato il primo anno completo della nuova legislatura che ha visto, complessivamente, la produzione di “sole” 49 leggi regionali, contro le 82 del 2020 e 68 del 2019.

Dopo aver ricordato, in via preliminare, che il “governo del territorio” è una materia a legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione e che questa materia si interseca, in molti casi, con la materia “ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ma anche con la materia “energia”, vengono illustrate le diverse leggi approvate nel corso del 2021.

Oltre al governo del territorio, verrà esaminata anche la materia energia con un cenno alla recente giurisprudenza costituzionale.

2. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI DELLA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Anche nel corso dell'anno 2021 vi sono state importanti modifiche alla legge regionale in materia di governo del territorio, la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Nome in materia di governo del territorio).

Si tratta di una costante che si è ripetuta ogni anno a partire dall'anno 2015, primo anno di attuazione della legge regionale. In quest'ultimo anno, numerose modifiche alla legge regionale 65/2014, sono avvenute con la legge regionale 47/2021 con oltre quaranta articoli.

Nel recente passato gli articoli di modifica sono stati anche molti di più, nel corso dell'anno 2019, con legge regionale 69/2014, le modifiche alla legge regionale 65 furono oltre sessanta ma addirittura ottantasette modifiche puntuali realizzate con legge regionale 43/2016.

Seguendo l'ordine cronologico, la prima legge regionale ad essere esaminata è la legge regionale 12 febbraio 2021, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di sismica e di gestione dei rifiuti in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 69/2019 e 22/2015).

La legge regionale 5/2021 (pdl 27), oltre alle disposizioni urgenti in materia di sismica, dispone l'adeguamento alla normativa statale ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale con modifiche alla l.r. 65/2014. Con questa legge regionale si provvede all'adeguamento dell'ordinamento regionale alla pronuncia della Corte costituzionale 2/2021.

Alcuni brevi antefatti che ci consentono di illustrare il contesto normativo in cui va ad inserirsi la legge regionale in oggetto.

L'articolo 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha introdotto significative novità nel testo unico per l'edilizia (d.p.r. 380/2001) per quanto attiene alla realizzazione degli interventi edilizi in zona sismica.

La Regione Toscana, con legge regionale 69/2019, ha inteso adeguare la propria normativa alle novità introdotte in ambito statale ma la stessa legge regionale veniva impugnata dal Governo, mediante ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo alcune disposizioni di dubbia legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale, si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale sulla legge regionale 69/2019 con sentenza 2/2021 ritenendo fondate solo alcune delle molte censure formulate dal Governo.

La sentenza veniva pubblicata in Gazzetta ufficiale 3 del 20 gennaio 2021 e la Regione ha ritenuto indispensabile procedere con la massima celerità all'adeguamento delle disposizioni in materia di sismica anche alla luce del fatto che diversi procedimenti sono stati sospesi, a seguito della pubblicazione della sentenza, in attesa dell'adeguamento normativo.

L'intervento legislativo si rendeva necessario al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività edilizia, dando certezza al quadro normativo di riferimento.

In particolare, è stato modificato l'articolo 182 della legge regionale 65/2014, stabilendo che, ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 della legge regionale 65/2014, le strutture regionali competenti debbano verificare la doppia conformità degli interventi alle norme tecniche vigenti sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità (articolo 4 della l.r. 5/2021).

¹ Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici).

Venivano inoltre corretti gli articoli 168 e 174 della legge regionale 65/2014 nel senso indicato dalla Corte costituzionale.

Con la scheda di legittimità non si rilevavano vizi ma venivano proposti piccoli aggiustamenti ai visto del preambolo e la richiesta di inserire un ulteriore riferimento normativo che si riteneva utile per ricostruire il quadro normativo in cui si andava ad inserire la proposta di legge 27 diventata poi legge regionale 5/2021.

Un elemento peculiare, da sottolineare, riguarda il fatto che la proposta di legge disponeva l'entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Nella scheda di legittimità venivano ricordati i casi in cui si riteneva ammissibile tale possibilità, concludendo che anche tale proposta (pdl 27) vista l'urgenza di sbloccare alcuni procedimenti che si erano arrestati a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte 2/2021, si riteneva possibile l'entrata in vigore lo stesso giorno per ridurre al minimo il vuoto legislativo creatosi dopo la pubblicazione della sentenza.

Il punto 9 del preambolo argomenta adeguatamente la necessità dell'immediata entrata in vigore della legge regionale.

La legge regionale 5/2021, ha superato il vaglio di legittimità da parte del Governo, il quale con delibera del Consiglio dei ministri, 25 marzo 2021 decideva di non impugnare la legge in oggetto.

Altra legge regionale che interessa il governo del territorio è la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana).

La legge regionale 11 dispone misure a sostegno della realizzazione di parcheggi con l'obiettivo di decongestionare i centri urbani caratterizzati da rilevante densità abitativa, anche di natura stagionale, migliorare la mobilità e realizzare una riqualificazione urbana.

La legge regionale prevede dei contributi ai comuni e sono previsti requisiti per l'accesso (art. 3) e criteri di assegnazione (art. 4) oltre alla norma finanziaria prevista per gli anni dal 2021 al 2023.

Tra i criteri di assegnazione dei contributi vengono privilegiati quelli che favoriscono l'intermodalità con il sistema di mobilità pubblica e quelli che favoriscono la riqualificazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente.

La legge prevede che la Giunta presenti annualmente al Consiglio regionale ed alla commissione competente una relazione informativa.

La scheda di legittimità non rilevava vizi ma proponeva limitati adeguamenti di carattere formale per i 'visto' in applicazione della delibera dell'Ufficio di presidenza 27 settembre 2010, n. 65 concernente l'atto di intesa tra

l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e Giunta regionale in materia di regole per la redazione degli atti normativi.

La scheda di legittimità suggeriva inoltre, di chiarire i termini dell'entrata in vigore invitando ad individuare una data certa.

La proposta di legge, approvata l'anno successivo rispetto al suo deposito agli atti del Consiglio, è diventata legge regionale 5 marzo 2021, n. 11.

La nuova legge regionale non necessitava più dell'articolo sull'entrata in vigore seguendo così la via ordinaria prevista dallo Statuto regionale (art. 43) che prevede l'entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La proposta di legge 12 (diventata l.r. 11/2021) è stata oggetto di un lungo dibattito da parte della Quarta Commissione consiliare ed esaminata nel corso di due sedute, inoltre, la proposta è stata oggetto di molti emendamenti consiliari che intendevano chiarire alcuni aspetti, in particolare, la possibilità di limitare la presentazione delle domande per ciascun comune, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Di un certo rilievo il fatto che per l'accesso al contributo diventasse obbligo presentare, da parte del comune, il progetto definitivo e del piano di ammortamento in luogo del solo studio di fattibilità.

Inoltre, sempre con emendamenti presentanti ed approvati dalla Quarta Commissione consiliare, sono stati introdotti nuovi contenuti al fine di estendere la promozione dei parcheggi anche in aree turistiche e che la Giunta regionale, ogni anno, presentasse al Consiglio regionale ed alla commissione competente una relazione informativa sullo stato di attuazione della legge regionale.

Sulla proposta di legge originaria sono stati presentati numerosi emendamenti pur essendo la proposta stessa costituita da soli 6 articoli compresa la norma finanziaria e l'entrata in vigore. Si sottolinea che, anche in questo caso, l'attività emendativa della commissione è stata rilevante.

La legge regionale 11/2021, ha superato il vaglio di legittimità da parte del Governo, il quale con delibera del Consiglio dei ministri, 29 aprile 2021 decideva di non impugnare la legge in oggetto.

La legge regionale 14 maggio 2021, n. 15 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione al perdurare della situazione di emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020) concernente la proroga dei termini riferiti agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in relazione al perdurare della situazione di emergenza sanitaria COVID-19, rappresenta uno degli esempi di produzione legislativa legata alla pandemia.

La situazione di emergenza ha reso difficoltoso, alle amministrazioni comunali, il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al

rinnovo degli strumenti della pianificazione urbanistica. Da questo prende origine la legge regionale 15/2021 che modifica la legge regionale 31 del 2020.

La legge regionale 15/2021, costituita da soli 5 articoli, dedica un articolo alla modifica del preambolo della legge regionale 31/2020 mentre tre articoli modificano la stessa legge regionale ed infine, l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore anticipata il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È da rilevare che non si tratta di modifiche stabili ma le stesse sono espressamente legate alla temporaneità dell'emergenza COVID-19.

Con la scheda di legittimità non furono proposti rilievi di legittimità ma vennero evidenziati alcuni elementi utili all'esame della proposta di legge oltre che alle consuete modifiche di carattere tecnico formale al testo depositato.

In particolare si suggeriva di rivedere il titolo della proposta di legge in quanto "muto" senza cioè indicare alcuno dei contenuti della stessa proposta di legge suggerendo di introdurre un riferimento alle proroghe che venivano introdotte.

Veniva inoltre segnalato che la scheda "aiuti di Stato" non sembrava correttamente compilata, anche se, esaminata la natura della proposta di legge, si riteneva la stessa non impiegare risorse pubbliche. Venivano interpellati gli uffici della Giunta regionale che attestavano il non utilizzo di risorse pubbliche.

Un elemento interessante della legge regionale 15/2021 riguarda il complessivo riallineamento di tutti gli strumenti prorogati, tutti ricondotti alla stessa data stabilita al 31 dicembre 2021.

Infine, anche su questa proposta di legge l'attività emendativa è stata esercitata, con la proposta di un emendamento pervenuto alla Commissione dallo stesso Assessore regionale proponente la proposta di legge. Altri emendamenti sono stati presentati dai consiglieri della Quarta Commissione che venivano esaminati ed approvati durante il lavoro istruttorio della commissione consiliare.

Da evidenziare che i termini delle proroghe venivano aumentati di ulteriori sei mesi rispetto alla proposta della Giunta regionale.

È utile ricordare che la legge regionale 31/2020, modificata con legge regionale 15/2021, ha superato il vaglio governativo, senza subire impugnativa, con decisione del Consiglio dei ministri 22 maggio 2020 ed inoltre, la stessa legge regionale 15/2021, ha superato il vaglio di legittimità da parte del Governo, il quale con delibera del Consiglio dei ministri, 19 maggio 2021 decideva di non impugnare la legge in oggetto.

La legge regionale 1° dicembre 2021, n. 47 (Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020) ha generato un elevato numero di modifiche alla legge "madre" in materia di governo del territorio, la legge regionale 65/2014 con ben 45 articoli.

Sul testo sono state effettuate le consultazioni dalle quali non sono emerse particolari criticità ed in linea di massima è emersa una generale condivisione.

La legge regionale 47/2021 adegua il testo della legge regionale 65/2014, legge regionale di riferimento per la materia del governo del territorio, alle novità introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dall'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76², convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare, nel realizzare questo adeguamento, in fase di progettazione legislativa, gli uffici tecnici della Giunta, hanno tenuto conto della Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi sull'articolo 10 del decreto-legge 76/2020.

I chiarimenti forniti sono stati utili per la riformulazione dell'articolo 134, in considerazione del fatto che il decreto-legge 76/2020 ha modificato la descrizione degli interventi di nuova costruzione, riducendone la portata applicativa ed è intervenuto in modo significativo sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, con specifico riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti. La lettera h), dell'articolo 134, della legge regionale 65/2014, è stata quindi del tutto riscritta.

Inoltre, la legge in oggetto, ha adeguato il testo della legge regionale 65/2014 alla sentenza della Corte costituzionale 2 del 13 gennaio 2021, con cui il giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale toscana 69/2019, che ha introdotto il comma 2 ter nell'articolo 134 della legge regionale 65/2014.

In realtà l'ordinamento regionale si era quasi del tutto adeguato alla sentenza poc'anzi ricordata con la legge regionale 5/2021 esaminata all'inizio della relazione. Con la legge in oggetto viene completato questo adeguamento a quanto sancito dalla Corte costituzionale con gli articoli 20 e 21.

Questo ulteriore adeguamento alla sentenza 2/2021 della Corte costituzionale, riguarda gli interventi assoggettati a permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa, il procedimento delineato dalla normativa regionale in esito all'adeguamento a quella statale prevede che la segnalazione sia presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Ulteriori modifiche sono state apportate al fine di riallineare e coordinare il testo della legge regionale 65/2014 ad alcune leggi di settore ed in particolare alla legge regionale 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie

² Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale).

didattiche e dell'enoturismo in Toscana) e alla legge regionale 41/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49).

Infine, sono state introdotte alcune precisazioni e correttivi, resisi necessari ed opportuni, emersi nell'ambito dell'applicazione della legge e con riferimento a casi concreti derivanti dalla prassi applicativa.

In Commissione sono stati presentati cinque emendamenti che sono stati approvati, due articoli, ritenuti ultronei, sono stati soppressi in quanto volti a ribadire il principio generale per cui sono fatte salve le discipline di settore.

In particolare, tre emendamenti (richiesti dall'Assessore Baccelli) hanno riguardato: l'introduzione nella proposta di legge di un nuovo articolo (art. 20) volto a chiarire la disposizione che riguarda la partecipazione alle sedute della commissione per il paesaggio (art. 153 della l.r. 65/2014) dei membri dipendenti di enti pubblici, prevedendo che questa, se esercitata da soggetti non in quiescenza, sia assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dia luogo alla corresponsione di alcun gettone.

Con il secondo e il terzo emendamento è stato invece modificato l'articolo 1 bis della legge regionale 31/2020 al fine di aiutare i comuni che hanno i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza, in considerazione delle difficoltà che gli stessi comuni hanno avuto nel proseguire l'attività di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, rispettando le tempistiche previste dalla legge regionale 65/2014 per la conclusione dei procedimenti diretti al loro rinnovo.

Gli altri due emendamenti approvati sono stati presentati da alcuni consiglieri del gruppo Partito democratico (PD). Con il primo si propone che, nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti effettuati con riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e sostituzione edilizia, la verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile sia effettuata esclusivamente in riferimento al volume totale o alla superficie lorda dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e qualora l'edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformità dello stesso ovvero con variazioni essenziali.

Con l'altro emendamento si introduce un nuovo articolo nella proposta di legge al fine di modificare l'articolo 197 della legge regionale 65/2014 relativo alla determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato, incrementando alcuni parametri, anche in considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti. In aula sono stati presentati ulteriori sette nuovi emendamenti ed il testo è stato poi approvato a maggioranza.

Il primo ha riguardato una modifica relativa al preambolo al fine di integrarlo per chiarire meglio le modifiche apportate dalla proposta di legge.

La scheda di legittimità, molto ampia ed articolata, seppure senza rilievi di legittimità, proponeva l'inserimento di importanti correzioni al preambolo. Il preambolo della proposta di legge è stato successivamente integrato ritenendo opportuno inserire nello stesso alcuni riferimenti più puntuali alle modifiche introdotte, tenendo conto anche degli emendamenti presentati in Commissione.

Sono stati così introdotti nel preambolo specifici riferimenti alla nuova definizione degli interventi di nuova costruzione, all'ampliamento della definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novità introdotte dal decreto-legge 76/2020 che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, al nuovo concetto di sostituzione edilizia che si delinea come categoria di intervento residuale in cui confluiscono tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella ristrutturazione edilizia.

Analogamente per il concetto di "tolleranza costruttiva", che è stato ampliato ai sensi del nuovo articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, disciplinando le modalità procedurali di riconoscimento e segnalazione di tali tolleranze da parte del tecnico abilitato e chiarire il campo di applicazione di tale concetto.

A seguito di un emendamento presentato da alcuni consiglieri del PD, che ha riguardato la verifica di legittimità dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione (art. 12), è stato inserito nel preambolo uno specifico punto al riguardo. Analogamente è stato inserito uno specifico punto al fine di motivare l'introduzione di un nuovo articolo di legge relativo alle variazioni essenziali (art. 27), introdotto a seguito di un emendamento presentato in Commissione.

Inoltre, con riferimento alla necessità di adeguare alcune disposizioni della legge regionale 65/2014 alla pronuncia della Corte costituzionale 2/2021, è stato ritenuto opportuno fare uno specifico riferimento all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 che disciplina il permesso di costruire alternativo alla segnalazione certificata di inizio attività.

Infine è stato inserito uno specifico punto nel preambolo per motivare le modifiche introdotte agli articoli 142 e 168 della legge regionale 65/2014 relativi al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (rispettivamente articolo 17 e 21 della l.r. 47/2021) introdotti al fine di adeguare il testo degli stessi alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con decreto-legge 77/2021 convertito dalla legge 108/2021.

In conclusione, il testo del preambolo è stato rivisto profondamente e ancora una volta va sottolineata l'importanza del ruolo del preambolo per le leggi regionali. È utile ricordare un punto relativo al preambolo riportato nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 65/2010, nella parte prima, linee guida per la motivazione delle leggi con riferimento ai profili

generali della motivazione, al punto 1 si legge quanto segue: *“1. La motivazione espressa nel preambolo costituisce parte integrante della legge. In quanto tale essa deve essere strettamente attinente al testo legislativo a cui è riferita”*.

La legge regionale 47/2021, ha superato il vaglio di legittimità da parte del Governo, il quale con delibera del Consiglio dei ministri, 31 gennaio 2022 decideva di non impugnare la legge in oggetto.

3. LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GEOTERMIA. ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE AI COMUNI DELLE AREE GEOTERMICHE

Nel corso del 2021 l'unica legge che riguarda la materia “energia” è stata la legge regionale 42/2021 che ha modificato la legge regionale 45/1997 ed ha interessato alcuni aspetti legati alla geotermia.

La legge regionale 12 novembre 2021, n. 42 (Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla l.r. 45/1997), disciplina alcuni aspetti relativi all'assegnazione dei canoni e contributi derivanti dall'utilizzo dell'energia geotermica così come previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 22/2010.

La legge regionale 45/1997, all'articolo 7, dispone che i contributi siano assegnati per la quasi totalità al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svig) s.c.r.l.

Inoltre, gli stessi contributi e i canoni sono destinati a finalità di compensazione territoriale con diverse finalità, fra le quali la promozione di investimenti finalizzati alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli impianti, nonché al riassetto e sviluppo socio-economico degli stessi territori in cui insistono gli impianti.

La Regione Toscana, anche in attuazione del decreto legislativo 175/2016, ha avviato un processo di trasformazione del Co.Svig, in società in house ed ha stabilito, in via temporanea e transitoria, una diversa attribuzione delle risorse stabilite dall'articolo 7, comma 2), lettera a) e lettera b), della legge regionale 45/1997, come modificata dalla legge regionale 42/2021, con l'inserimento dell'articolo 7 bis.

In via temporanea, le risorse, che a regime sono assegnate al consorzio, vengono assegnate direttamente ai comuni delle aree geotermiche con deliberazione della Giunta regionale preceduta dalla stipula di specifici accordi con ciascun comune interessato.

Con la scheda di legittimità, in considerazione del fatto che l'articolo 1 della proposta di legge (pdl 76) integra una disposizione di carattere derogatorio, veniva suggerito di specificare nella rubrica dell'articolo che si trattava, appunto, di una deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche.

Veniva inoltre suggerito di inserire all'interno dello stesso articolo, un termine entro e non oltre il quale, l'esercizio delle funzioni esercitate dal Co.Svig

e assegnate temporaneamente ai comuni, sarebbero tornati al Consorzio stesso. Di conseguenza, anche il preambolo andava adeguato.

Da notare che a fronte di una legge di soli 3 articoli, i considerato del preambolo sono ben 13 ad ulteriore dimostrazione di quanto il preambolo rappresenti una parte importante della legge regionale toscana.

La legge regionale 42, pubblicata sul Bollettino ufficiale 98, parte prima, del 18 novembre 2021, ha superato l'esame governativo; infatti il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 12 gennaio 2022, ha deciso di non impugnare la legge regionale appena ricordata.

Per completare il quadro relativo alla materia energia, solo un cenno alla recente sentenza della Corte costituzionale 11 del 2022 riferita alla legge regionale della Toscana 73/2020 che contiene la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di energia geotermica.

La Corte nel rigettare il ricorso del governo chiarisce, in particolare al punto 4.2 dei 'considerato' in diritto, che la Regione Toscana ha agito nel rispetto delle indicazioni delle linee guida nazionali (decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010) e che la disposizione impugnata costituisce norma di salvaguardia ambientale volta a regolare il periodo che va dall'adozione della modifica del Piano ambientale ed energetico nazionale (PAER) alla sua approvazione.

Per la Corte, la norma impugnata assume i contorni di una norma transitoria con finalità cautelare perché punta esclusivamente a preservare le aree in questione e che non si riscontra alcuna frizione con le prescrizioni paesaggistiche del vigente Piano di indirizzo territoriale (PIT) frutto di copianificazione con le autorità statali.

La Corte, infine, sancisce che non vi è nessuna violazione né della leale collaborazione né, tantomeno, del principio di prevalenza del piano paesaggistico, posto che la modifica del PAER adottata, ed immediatamente efficace per volontà del legislatore regionale, mira piuttosto a preservare i valori ambientali delle aree che sono segnalate come "non idonee" assicurandone una tutela più intensa e non certo a pregiudicare i valori ambientali delle rimanenti.

4. BREVI NOTE CONCLUSIVE

Una tendenza che viene confermata, ma per certi versi anche molto ampliata, riguarda la consistente attività emendativa da parte della Quarta Commissione consiliare in relazione alle proposte di legge proposte di iniziativa della Giunta regionale.

Oramai, si può affermare che le proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale sono sempre oggetto di modifiche da parte del Consiglio, il quale esercita una sempre più ampia attività emendativa in sede di lavoro istruttorio che avviene soprattutto in commissione.

L'attività emendativa riguarda anche il lavoro d'aula, ma in questo caso l'attività istruttoria risulta molto più complicata vista la ristrettezza dei tempi che intercorrono dalla presentazione degli emendamenti e la loro approvazione. Alle modifiche dell'articolato, in caso di aspetti di rilievo, fanno seguito le conseguenti integrazioni del preambolo.

Alla sempre più consistente attività emendativa ai testi delle proposte di legge si affianca un altro dato in costante aumento che riguarda il sempre maggior numero di proposte di legge d'iniziativa consiliare. Per la Quarta Commissione consiliare si ricordano, in particolare, la proposta di legge 75 (depositata il 29 settembre 2021) e la proposta di legge 92 (depositata il 7 dicembre 2021).

Anche per l'anno appena concluso, con le schede di legittimità, sono stati assai numerosi i richiami alla corretta applicazione delle tecniche redazionali.

Nella quasi totalità delle schede di legittimità si richiama il necessario rispetto delle disposizioni in materia di tecnica redazionale in particolare con la richiesta di correzione dei "titoli muti", della necessaria integrazione del preambolo con le idonee motivazioni in caso di emendamenti al testo, la necessaria motivazione sull'entrata in vigore anticipata della legge rispetto ai tempi previsti in via ordinaria.